



COMUNE DI ORIO LITTA

Provincia di Lodi

UFFICIO RAGIONERIA

Determinazione numero

31

Del

24-02-2022

Registro Generale

N. 17 RAGIONERIA

OGGETTO:	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER IL RISTORO, ALL'IMPRESA T.P.S. SOCIETA' CONSORTILE S.R.L., VIA COPPOLATI 10, 29122 PIACENZA, ESERCENTE IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NELL'A.S. 2019/2020, RELATIVO ALLE PERDITE DI FATTURATO DERIVANTI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 CIG:
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con determinazione n. 84 del 06.09.2019 avente ad oggetto "**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2019/2020. AGGIUDICAZIONE**" è stato affidato il servizio di trasporto scolastico per il periodo previsto a favore di **T.P.S. Società Consortile S.R.L.** Via Coppalati 10, 29122 PIACENZA- CF/PI 01569850330;

Visto il testo del comma 2-bis art. 299 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 («Misure per incentivare la mobilità sostenibile») il quale recita:

«Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e alla conseguente riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate ai comuni interessati per ristorare le imprese esercenti i servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, previa intesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le risorse del fondo sono ripartite tra i comuni interessati. All'onere derivante dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'art. 265, comma 5, del presente decreto.»;

Considerato che le «perdite di fatturato subite a causa dell'emergenza sanitaria» e la conseguente determinazione del contributo vanno correlate alla riduzione dell'erogazione dei servizi di trasporto scolastico oggetto di contratti stipulati con gli enti locali, imputabile all'emergenza epidemiologica in corso;

Ritenuto pertanto, che la perdita di fatturato sia riferita a quanto sarebbe stato introitato dalle imprese, nel periodo intercorso dalla sospensione dei servizi e fino al termine dell'anno scolastico 2019/2020, a titolo di corrispettivo della loro prestazione per la fornitura del servizio di trasporto, come previsto da contratto concluso dalle stesse con un comune, che non essendosi potuto eseguire per la citata emergenza epidemiologica, non ha proceduto ai pagamenti;

Visto il decreto 4 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato nella G.U. n. 2 del 04/01/2021, recante le " Misure per ristorare le imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19";

Visto in particolare il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto. "Per ciascuna impresa esercente servizi di trasporto scolastico il contributo corrisponde alla differenza, ove positiva, tra l'importo del corrispettivo per i servizi di trasporto scolastico previsto da ciascun contratto per l'anno scolastico 2019/2020 e quanto corrisposto dal comune all'impresa a seguito delle minori prestazioni del predetto servizio erogate in ragione dell'emergenza epidemiologica. A ciascuna impresa il contributo è erogato dal comune in misura pari alla differenza, ove positiva, di cui al periodo precedente ed entro il limite di 200.000 euro.";

Dato atto che il prospetto riepilogativo recante la differenza positiva fra l'importo del corrispettivo previsto da contratto con l'impresa T.P.S. Società Consortile S.R.L. e quanto corrisposto dal Comune a seguito minori prestazioni causa Covid19 a.s. 2019/2020 ammonta ad € 14.030,40;

Visto il decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile n. 58 del 7 aprile 2021 e la relativa tabella di riparto del contributo destinato ai Comuni per il ristoro alle imprese esercenti il servizio di trasporto scolastico, delle perdite economiche dovute all'emergenza Covid-19 nell'anno scolastico 2019/2020;

Visto il decreto dirigenziale n. 82 del 20 maggio 2021, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile rettifica alcuni errori materiali del precedente decreto n. 58 del 7 aprile 2021 in merito ai contributi ai comuni per il ristoro delle imprese esercenti servizi di trasporto scolastico delle perdite di fatturato causate dall'emergenza Covid-19 che ha definitivamente fissato l'importo concedibile di contributo all'esercente il trasporto scolastico del Comune di Orio Litta in € 2.253,08;

Vista la risposta n. 95 in data 8 febbraio 2021 dell'Agenzia delle Entrate "Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000 n. 212. Trattamento IVA applicabile a contributi erogati da un'Amministrazione pubblica Articoli 2 e 3 del D.P.R. n. 633 del 1972" che fa chiarezza sul trattamento IVA applicabile ai contributi erogati dai comuni;

Vista la risoluzione 22/2021 del 31 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate, la quale ha chiarito che i «contributi in conto gestione» previsti dall'art.200 comma 1 primo periodo e 2 del DL 34/2020, erogati dalle Regioni e dalle Province autonome a titolo di ristoro dei mancati ricavi realizzati dai soggetti operanti nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri, sono somme da ritenersi fuori campo Iva in quanto non configurano compensi per prestazioni di servizio;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 in materia di aiuti «de minimis» che prevede per questo tipo di aiuti di Stato il massimale concesso per un'impresa non deve superare nell'arco dei tre anni complessivi € 200.000,00;

Visto l'accordo quadro in materia di aiuti di stato, registrato sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) con codice CAR 16903, avente per oggetto "misure per ristorare le imprese esercenti trasporto scolastico delle perdite di fatturato da Covid-2019";

Dato atto che sono state effettuate tutte le visure previste ai fini dell'assegnazione del contributo in oggetto, ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, a mezzo della Ditta Grafiche Gaspari CF e P.IVA 00089070403 alla quale è stato affidato incarico di servizio di supporto alle comunicazioni sul Portale RNA (Registro Nazionale degli Aiuti di Stato);

Dato atto, infine, che l'esito delle visure risulta compatibile con l'erogazione del contributo all'impresa T.P.S. Società Consortile S.R.L come da seguenti identificativi visure RNA:

- Visura aiuti de minimis - VERCOR 17300725 del 23.02.2022;
- Visura aiuti – VERCOR 17300722 del 23.02.2022;
- Visura Deggendorf - VERCOR 17300726 del 23.02.2022;

Dato atto che sono stati comunicati, su portale RNA, i dati relativi alla misura attuativa delle disposizioni in oggetto, ed è stato conseguentemente registrato l'aiuto individuale con il seguente codice COR: 8312996 e codice CUP: B39G21000090001 per un importo di € 2.253,08;

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2021, pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021, si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Rilevato che fino all'approvazione del bilancio annuale di previsione 2022-2024 ed entro il termine succitato, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 1 e comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., che prevede che gli enti gestiscano gli stanziamenti di competenza negli importi previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione;

Richiamate le deliberazioni:

- Giunta Comunale n. 28 del 15.04.2021, avente ad oggetto: "Approvazione PEG 2021" e successive modifiche ed integrazioni;
- Giunta Comunale n. 99 del 17.12.2021, avente ad oggetto: "Approvazione PEG Provvisorio 2022";

Considerato di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Orio Litta, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

Visti:

- I principi contabili contenuti nella parte seconda del D.lgs. 267/2000 "Ordinamento finanziario e contabile" ed in particolare l'art. 191, comma 1, in materia di assunzione di impegno contabile ed effettuazione di spesa;
- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- Il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.lgs. 118/2011) ed in particolare il nuovo principio di competenza finanziaria potenziata a cui devono attenersi tutti gli enti a decorrere dal 1° Gennaio 2015 il quale stabilisce che le spese sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui si perfeziona giuridicamente l'obbligazione, e si imputano all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione diventa esigibile (ossia all'esercizio in cui viene resa la fornitura o viene effettuata la prestazione);

Visti:

- Lo Statuto Comunale;
- Il Regolamento comunale di Contabilità;
- Il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto G.C. G.C. n. 31 del 16.05;
- Il decreto sindacale n. 8 del 20.12.2021 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa ai seguenti servizi: Servizio elettorale, servizi demografici, servizio segreteria, servizio pubblica istruzione e cultura, servizio sport e tempo libero, servizio protocollo, servizio contratti e servizi cimiteriali;

Nulla ostando alla propria competenza ai sensi dell'art. 109 D.lgs. 267/2000 e per tutte le motivazioni sopra espresse;

DETERMINA

- 1) Di considerare quanto esposto in premessa parte integrante della presente determinazione;
- 2) Di concedere all'impresa T.P.S. Società Consortile S.R.L. Via Coppalati 10, 29122 PIACENZA- CF/PI 01569850330 per l'a.s.. 2019/2020, un contributo pari a € 2.253,08;
- 3) Di dare atto che la somma complessiva di € 2.253,08 trova copertura al capitolo 224/0 del Bilancio di Previsione 2021/2023, gestione residui 2021 – impegno 404/2021 -nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 163, comma 3 e comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo
€ 2.253,08	04	06	1	110	224.0

- 4) Di liquidare il corrispettivo suindicato a favore della Ditta T.P.S. Società Consortile S.R.L. Via Coppalati 10, 29122 PIACENZA- CF/PI 01569850330 quale contributo in favore del fornitore incaricato del servizio di trasporto scolastico per l'a.s. 2019/2020;
- 5) Di provvedere, a seguito della pubblicazione della presente determinazione nell'area Amministrazione Trasparente dell'Ente, in ottemperanza alle disposizioni del D.lgs. n.33/2013 e sue successive modifiche ed integrazioni, alla conferma sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) dell'aiuto individuale già registrato con codice COR: 8312996;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al dirigente della Ragioneria per l'apposizione del visto di cui all'art. 147- bis comma, D.lgs. 267/2000 e sarà pubblicato all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa;
- 7) Di dare atto che in caso di inerzia o tardiva emanazione di qualunque provvedimento necessario alla conclusione del procedimento entro i termini stabiliti dall'art. 2 Legge 241/1990, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dal comma 9 bis del sopracitato articolo, è il Segretario Generale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GARILLI MICHELE

pubblicazione all'Albo Pretorio on line, viene conservato negli archivi informatici dell'Ente.